



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.50.305/E/08

Roma 23 maggio 2008

Oggetto:

Rilascio Accordo Preventivo.

Riferimento Div. P.A.S.I. Cat. 6B/08Armi, del 17.04.2008

ALLA QUESTURA DI UDINE
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

Le baionette sono armi proprie da punta e taglio, ai sensi degli artt. 30 del TULPS e 45 del Regolamento del TULPS.

Per tale tipologia di armi la normativa vigente vieta tassativamente il porto e, pertanto, deve trovare applicazione il divieto di introduzione sul territorio dello Stato sancito dall'art. 49 del citato Regolamento.

Esistono, tuttavia, alcune armi, nelle quali la baionetta costituisce parte integrante della stessa, essendo incernierata sulla canna, che risultano iscritte, sulla base di risalenti provvedimenti, nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.

Solo in tali casi, pertanto, può essere autorizzata l'importazione dell'arma corredata di baionetta.

In ogni altro caso, ed, in specie, in quelli nei quali la baionetta stessa è un mero accessorio rimovibile del fucile, la sua importazione non può essere autorizzata, a meno che essa, privata della punta e del filo tagliente, non perda la propria naturale attitudine a recare offesa alla persona e, quindi, non debba più essere considerata un'arma.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, con ciò dovendosi, comunque, considerare vietata l'applicazione anche di simulacri di baionetta ad armi comuni sulle quali esse, per la presenza di idonei sistemi di aggancio, possano essere innestate.

IL DIRETTORE
Area Armi ed Esplosivi
(ALIUO)

Forciani Dipuo

PZ